


ARCICONFRATERNITA S. MARIA MAGGIORE

ISPICA



STATUTO DELL'ARCICONFRATERNITANatura e fini

Art. 1 - L'Arciconfraternita "S. MARIA MAGGIORE" è un'Associazione pubblica di laici cristiani, eretta canonicamente presso la chiesa parrocchiale dall'Ordinario Diocesano (can. 312/3) ed ha lo scopo prevalentemente di culto, formazione cristiana, assistenza e carità.

Essa per lo stesso decreto di erezione ha personalità giuridica ed è autorizzata a svolgere la sua missione per fini che si propone di conseguire in nome della Chiesa (can. 113).

Pertanto può intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla sua indole, ma in dipendenza della competente autorità ecclesiastica ed in conformità alle disposizioni ecclesiastiche diocesane e al presente statuto (can. 315).

Art. 2 - L'Arciconfraternita ha sede nella chiesa parrocchiale S. MARIA MAGGIORE in ISPICA in cui è stata eretta.

Art. 3 - Essa per il raggiungimento dei suoi fini si propone di:

- a) promuovere e sviluppare nei confrati una vita cristiana autentica, alimentando in loro la fede mediante l'assidua catechesi almeno mensile, appropriati esercizi di pietà, la frequenza ai sacramenti e soprattutto la partecipazione all'Eucaristia domenicale.
- b) collaborare validamente, insieme con il parroco e con gli altri gruppi e associazioni ecclesiali della par-



rocchia, per il decoro del culto liturgico e la celebrazione delle feste religiose.

- c) promuovere lo scambievole aiuto spirituale e materiale dei confratelli secondo lo spirito della carità evangelica.

I Confrati

Art. 4 - Possono essere accolti nell'Arciconfraternita gli aspiranti che, fattane esplicita richiesta scritta al Presidente:

- a) sono di sesso maschile;
- b) abbiano compiuto 18 anni di età;
- c) siano di buona condotta morale;
- d) professino la fede cattolica;
- e) non si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica;
- f) non siano irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata (can. 316/1).

Art. 5 - Il numero degli iscritti nell'Arciconfraternita non è limitato.

Art. 6 - La domanda di ammissione all'Arciconfraternita, di cui all'art. 4, dovrà contenere le generalità complete del richiedente e la dichiarazione di aver preso visione dello statuto e di volerlo incondizionatamente osservare.

Art. 7 - All'atto di ammissione ogni confrate è tenuto a versare a favore dell'Arciconfraternita un contributo di entrata che sarà stabilito dalla Rettoria.



Art. 8 - Il confrate regolarmente iscritto, salvo particolari limitazioni, dal momento dell'iscrizione acquisisce tutti i diritti e doveri nascenti dal presente statuto, dal presente statuto, dai deliberati degli organi direttivi legittimi e dai provvedimenti della competente autorità ecclesiastica.

L'iscrizione deve risultare da apposito verbale di ricezione e dalla inserzione dell'iscritto nel registro dei confrati.

Doveri dei Confrati

Art. 9 - I confrati hanno i seguenti doveri:

- a) partecipare alle assemblee mensili ordinarie e a quelle straordinarie dell'Arciconfraternita;
- b) partecipare, individualmente, all'Eucaristia domenicale;
- c) partecipare, insieme con gli altri confrati, alle seguenti celebrazioni liturgiche:
 - in occasione della festa della "S. Colonna";
 - alla solenne Eucaristia del Mercoledì Santo;
 - in occasione del Giovedì Santo;
 - in occasione della solennità di Maria SS. Assunta in cielo;
 - alla solenne processione del Corpus Domini;
 - alla liturgia funebre dei confrati defunti;
 - alla catechesi che annualmente si tiene in parrocchia;
- d) osservare quanto prescritto dal presente statuto;
- e) prestarsi fraternamente nel soccorrere spiritualmente e materialmente i confrati bisognosi, malati, an-



ziani e soli;

- f) rinnovare ogni anno, entro la data e con le modalità stabilite dalla Rettoria, la propria adesione all'arciconfraternita e pagare la quota di partecipazione determinata dalla stessa Rettoria.

Diritti dei Confrati

Art. 10 - I Confrati:

- a) partecipano a tutti quei benefici spirituali e materiali nascenti dallo statuto;
- b) hanno diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee secondo le norme espresse in questo statuto;
- c) hanno diritto alle onoranze funebri a spese della casa dell'Arciconfraternita.

Sanzioni

Art. 11 - Saranno considerati dimissionari i confrati che:

- a) non rinnovano ogni anno, entro la data stabilita dalla Rettoria, la propria adesione all'Arciconfraternita e non pagano la quota di partecipazione di cui alla lettera f) dell'art. 9 del presente statuto;
- b) non partecipano alle assemblee dell'Arciconfraternita per tre volte consecutive, senza giustificata e accertata motivazione.

Art. 12 - Saranno, inoltre, dimessi dal Presidente i confrati che:

- a) vengono persistentemente meno ai doveri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9 del presente statuto;
- b) non siano più in possesso dei requisiti di cui alle



lettere c), d), e), f), dell'art. 4 di questo statuto.

Ricorsi

Art. 13 - Avverso ai provvedimenti adottati dal Presidente nei confronti dei confrati è ammesso ricorso, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, all'Ordinario Diocesano, il quale - dopo aver sentito il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico e il Consiglio Diocesano per le Confraternite - deciderà a norma di diritto e dello statuto.

Reggenza dell'Arciconfraternita

Art. 14 - La reggenza e l'amministrazione dell'Arciconfraternita sono tenute dalla Rettoria eletta dall'assemblea dei confrati.

Essa è composta:

- a) dal Rettore Presidente,
- b) dal Rettore Vice-Presidente,
- c) dal Rettore Tesoriere,
- d) da altri ~~(quattro)~~ 6 Rettori,
- e) dal Segretario.

Art. 15 - Il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano che lo sceglie fra i Rettori eletti dall'assemblea dei confrati.

Art. 16 - Non può essere Presidente chi è segretario nei partiti politici a qualunque livello.

Art. 17 - Il Vice-Presidente e il Tesoriere vengono eletti dalla



La Rettoria nella prima riunione dopo la nomina del Presidente da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art. 18 - Il Segretario viene nominato dal Presidente, subito dopo la comunicazione della propria nomina a Presidente, sentito il parere della Rettoria, e in seno a questa ha solo voto consultivo.

Art. 19 - L'Ordinario Diocesano, per giusta causa, può rimuovere il Presidente e i vari Rettori, dopo averli chiamati a confronto con lui (can. 318/2).

Art. 20 - In circostanze speciali, per giusta causa, l'Ordinario Diocesano può designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'Arciconfraternita, con i poteri anche della Rettoria.

Art. 21 - La Rettoria dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Elezione della Rettoria e suoi compiti

Art. 22 - Le elezioni della Rettoria avranno luogo, entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato precedente, nel corso dell'assemblea straordinaria dei confrati, appositamente convocata e validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 23 a) La Rettoria uscente predisporrà una lista contenente i nomi di tutti i confrati aventi il diritto di essere eletti, e ciascuno confrate-elettore voterà sette nominativi tra quelli contenuti nella scheda.



- b) In caso di voto a più di sette nominativi nella medesima lista, questa sarà ritenuta nulla.
- c) L'elettore analfabeta o impedito fisicamente di esprimere il suo voto, potrà essere accompagnato da altro elettore di sua fiducia.
- d) Risulteranno eletti Rettori i nove confrati che avranno riportato il maggior numero di voti e la proclamazione avverrà subito dopo lo scrutinio dei voti.
- e) L'elezione dei Rettori però diventa valida dopo essere stata confermata dall'Ordinario Diocesano.

Art. 24 - Spetta alla Rettoria, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico, oltre al compito di cui all'art. 23:

- a) promuovere tra i confrati una vita cristiana autentica;
- b) promuovere uno scambievole aiuto spirituale e materiale dei confrati, secondo lo spirito della carità evangelica;
- c) promuovere la disponibilità dei confrati a collaborare insieme col parroco e con le altre associazioni della comunità parrocchiale in tutte le scelte e le iniziative del Consiglio Pastorale Parrocchiale, specialmente in quelle relative alla programmazione e allo svolgimento delle feste religiose tradizionali;
- d) esaminare, esprimendo voto consultivo, le domande di ammissione dei nuovi confrati;
- e) determinare l'entità del contributo di ammissione dei nuovi confrati e la data, il modo e il contributo dell'annuale rinnovo di adesione dei confrati all'Arciconfraternita;
- f) amministrare i beni propri dell'Arciconfraternita sot-



to l'alta direzione dell'Autorità Ecclesistica, alla quale ogni anno, entro il 31 marzo, deve rendere conto dell'amministrazione, presentando il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei confrati (can. 319/1).

Art. 25 - La Rettoria non può procedere ad atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Ecclesistica.

Art. 26 - Non fanno parte dei beni amministrati dall'Arciconfraternita gli introiti che provengono alla chiesa parrocchiale da offerte dei fedeli, e che sono amministrati dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici al fine di provvedere a tutte le iniziative pastorali e al sostentamento dei sacerdoti.

Art. 27 - La Rettoria si riunisce ordinariamente prima di ogni assemblea, e straordinariamente su convocazione del Presidente, e delibera con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente

Art. 28 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Arciconfraternita.

Spetta al Presidente, d'intesa con l'Assistente ecclesistico:

- a) curare la perfetta osservanza dello statuto da parte di tutti i confrati;
- b) dar vita ad iniziative idonee ad alimentare nei confrati la formazione cristiana e lo spirito di aposto-



- lato laicale;
- c) fare osservare le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica;
 - d) nominare il Segretario, sentito il parere della Rettoria;
 - e) ammettere i nuovi confrati, purchè vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria;
 - f) accettare le dimissioni dei confrati;
 - g) sospendere e dimettere d'autorità i confrati che violano lo statuto, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria;
 - h) convocare, presiedere e dirigere le sedute sia ordinarie che straordinarie della Rettoria e dell'assemblea dei confrati e predisporre l'ordine del giorno;
 - i) rappresentare in giudizio l'Arciconfraternita dietro autorizzazione dell'Ordinario Diocesano;
 - l) firmare i mandati di pagamento e tutti gli atti e contratti attinenti al governo dell'Arciconfraternita.

L'Assistente Ecclesiastico

Art. 29 - L'Assistente Ecclesiastico, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano, è di norma il parroco protempore della parrocchia S. Maria Maggiore, in cui l'Arciconfraternita ha sede.

A lui è demandata la direzione spirituale dell'Arciconfraternita, in seno alla quale egli rappresenta in maniera abituale l'Autorità Ecclesiastica e tutela il rispetto degli interessi comuni della parrocchia e della diocesi.



Art. 30 - L'Assistente Ecclesiastico interviene di pieno diritto a tutte le adunanze della Rettoria e dell'assemblea dei confrati, alle quali, per la validità delle stesse, deve essere convocato, godendo di voto consultivo; dà il nulla osta per l'ammissione dei confrati; controfirma i verbali dell'Arciconfraternita; cura l'istruzione religiosa dei confrati; officia la recezione solenne dei nuovi iscritti; celebra, nei modi legittimi, le esequie dei soci defunti.

Il Segretario

Art. 31 - Il Segretario ha l'ufficio e l'obbligo di tenere ordinati e aggiornati i registri e gli altri documenti di archivio, avendo cura della loro buona conservazione, ed evitando che, senza specialissimo mandato da risultare negli atti, vengano portati fuori sede.

In particolare egli dirama gli inviti di convocazione, stila e controfirma la corrispondenza ed i mandati di pagamento, redige i verbali delle adunanze della Rettoria e dell'Assemblea.

Art. 32 - Per la regolare tenuta d'archivio il Segretario dovrà avere:

- a) il registro dei confrati a rubrica alfabetica;
- b) il registro delle deliberazioni della Rettoria e dell'Assemblea;
- c) il registro protocollo.

Essi dovranno essere preventivamente vidimati dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Inoltre il Segretario dovrà avere il fascicolo personale



dei singoli confrati, il libro dei presenze, l'inventario dello stato patrimoniale ed i blocchetti a madre e figlia per i mandati di pagamento.

Il Tesoriere

Art. 33 - IL Tesoriere ha l'ufficio di curare la contabilità dell'Arciconfraternita.

A tale scopo dovrà avere un registro di cassa vidimato dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

Egli non potrà fare alcun pagamento senza il regolare mandato e dovrà chiedere sempre la quietanza dei pagamenti effettuati.

L'Assemblea

Art. 34 - L'Assemblea dei confrati si riunisce ordinariamente almeno ogni mese, straordinariamente ogni volta che sarà ritenuto necessario dal Presidente, d'accordo con la Rettoria, o dall'Ordinario Diocesano, o ne faccia richiesta scritta un decimo dei confrati.

Le assemblee straordinarie devono essere convocate con avviso personale, a firma del Presidente e del Segretario, con relativo ordine del giorno, e rimesso ai singoli non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 35 - Tutte le adunanze dell'Arciconfraternita si inizieranno con la preghiera e il pensiero religioso tenuto dall'Assistente Ecclesiastico.

Seguirà la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, e poi si passerà alla discussione dei vari punti dell'ordine del giorno.



Art. 36 - Compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere la Rettoria;
- b) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- c) deliberare circa gli atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- d) approvare eventuali proposte di modifiche allo statuto da presentare al giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Art. 37 - Le deliberazioni dell'Assemblea perchè siano regolarmente emesse, devono essere espresse dalla maggioranza dei presenti.

Art. 38 - Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei confrati, entrano in vigore dopo che avranno ottenuto l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica tramite l'Ufficio Diocesano per le Confraternite, al quale devono essere inviate in doppia copia, firmate dal Presidente, dal Segretario e dall'Assistente Ecclesiastico.

Delle due copie, una viene restituita con l'approvazione e l'altra rimane agli atti del suddetto Consiglio.

Art. 39 - Trattandosi di affari che concernono uno o più soci, costoro non possono intervenire alla seduta, debbono quindi, se intervenuti, allontanarsi al momento della discussione che li riguarda.


L'Assemblea, se lo crede, può chiamarli a dare delucidazioni.



Norme finali

- Art. 40 - L'Ordinario Diocesano può disporre, a suo giudizio ed in ogni tempo, visite all'Arciconfraternita, per accertare che sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e per vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (can. 305/1).
- Art. 41 - Ulteriori norme per regolare la vita e il funzionamento dell'Arciconfraternita potranno essere adottate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, mediante l'emanazione di un "Regolamento", che entrerà in vigore subito dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.
- Eventuali modifiche del "Regolamento" potranno essere adottate dall'Assemblea con la stessa maggioranza qualificata necessaria per la sua adozione.
- Art. 42 - La modifica del presente statuto potrà essere fatta solamente dall'Ordinario Diocesano, presa visione - se del caso - delle proposte dell'Assemblea dell'Arciconfraternita.
- Art. 43 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e per quanto non in contrasto con esso si rimanda alle disposizioni contenute nel Libro secondo, parte prima, Titolo quinto del vigente Codice di Diritto Canonico.

Nota 15-4-1987



Visto: si approva

Salvatore Nicolosi
Vescovo di Noto